PROROGA DEL TERMINE PREVISTO DALL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 6 DICEMBRE 1979, N. 610, IN MATERIA DI TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE CIVILE E MILITARE DELLO STATO IN SERVIZIO ED IN QUIESCENZA; NORME IN MATERIA DI COMPUTO DELLA TREDICESIMA MENSILITA' E DI RILIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' DI BUONUSCITA E NORME DI INTERPRETAZIONE E DI ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 6 DELLA LEGGE 29 APRILE 1976, N. 177, SUL TRASFERIMENTO DEGLI ASSEGNI VITALIZI AL FONDO SOCIALE E RIAPERTURA DEI TERMINI PER LA OPZIONE

Art. 6

Competenza dei tribunali amministrativi regionali

Le controversie in materia di indennita' di buonuscita e di indennita' di cessazione del rapporto d'impiego relative al personale dello Stato e delle aziende autonome appartengono alla giurisdizione esclusiva dei tribunali amministrativi regionali; e abrogata ogni diversa disposizione. I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge ed aventi ad oggetto la riliquidazione dell'indennita' di buonuscita con l'inclusione della tredicesima mensilita' di cui al precedente articolo 3 sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese fra le parti. I provvedimenti giudiziali non ancora passati in giudicato restano privi di effetti. Nelle ipotesi regolate dal precedente articolo 3 i ricorsi in materia di riliquidazione della indennita' di buonuscita sono proponibili avverso i provvedimenti adottati dalle competenti gestioni previdenziali sulle domande degli interessati. Alle sentenze passate in giudicato alla data di cui al secondo comma e recanti condanna all'integrazione della indennita' di buonuscita gia' corrisposta senza computare la tredicesima mensili, gli enti previdenziali daranno esecuzione d'ufficio entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, osservando per il recupero della quota di contributo previdenziale obbligatorio a carico del personale le disposizioni di cui al precedente articolo 4.

Versione in vigore dal 22 marzo 1980, non più in vigore dal 16 settembre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Proroga del termine previsto dall'articolo 1 della legge 6 dicembre 1979, n. 610, in materia di trattamento economico del personale civile e militare dello Stato in servizio ed in quiescenza; norme in materia di computo della tredicesima mensilita' e di riliquidazione dell'indennita' di buonuscita e norme di interpretazione e di attuazione dell'articolo 6 della legge 29 aprile 1976, n. 177, sul trasferimento degli assegni vitalizi al Fondo sociale e riapertura dei termini per la opzione

Estremi	Legge 20 marzo 1980, n. 75
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 21 marzo 1980

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/proroga-del-termine-previsto-dall-articolo-1-della-legge-6-dicembre/art-6-competenza-dei-tribunali-amministrativi-regionali/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it

buonuscita e norme di interpretazione e di attuazione dell'articolo 6 della legge 29 aprile 1976, n. 177, sul trasferimento degli assegni vitalizi al Fondo sociale e riapertura dei termini per la opzione · Art. 6

buonuscita e norme di interpretazione e di attuazione dell'articolo 6 della legge 29 aprile 1976, n. 177, sul trasferimento degli assegni vitalizi al Fondo sociale e riapertura dei termini per la opzione · Art. 6